



CITTA' DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE TECNICO
Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

IL Responsabile del Servizio
Ing. Salvatore CASCELLA

Bordighera 11.09.2013

Indice

- ART. 1- SCOPO NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE
- ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE E CONTRATTO
- ART. 3 - DEPOSITI CAUZIONALI
- ART. 4 - DISDETTA DEL CONTRATTO E SUBENTRI
- ART. 5 - EROGAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 6 - EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO
- ART.7 - DERIVAZIONI D'UTENZA
- ART.8 - CONTATORE
- ART.9 - EROGAZIONE MINIMA CONTRATTUALE
- ART.10 - LETTURA DEI CONTATORI
- ART.11- BOLLETTAZIONE - PAGAMENTO BOLLETTE
- ART.12 – SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE - MODALITA' DI DISTACCO
- ART.13 - IMPIANTI DI UTENZA
- ART.14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTI DI UTENZA
- ART.15 - SANZIONI
- ART.16 – TARIFFE
- ART.17 - CONTROVERSIE
- ART.18 – NORME TRANSITORIE
- ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1- SCOPO NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE

- 1.1 Il Comune gestisce direttamente il servizio di somministrazione acqua potabile nell'ambito del Servizio Idrico Integrato e provvede alla conservazione e manutenzione degli impianti, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato è nominato dal Dirigente del Settore Tecnico.
- 1.2 Il Comune fornisce l'acqua con il sistema a misura; le erogazioni a bocca libera sono previste esclusivamente per il servizio di estinzione degli incendi.
- 1.3 Sono definite le seguenti categorie di utenze:
- domestiche;
 - commerciali (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, uffici, strutture turistiche ricettive ecc.);
 - irrigue produttive (agricoltura floricoltura);
 - irrigue ricreative (parchi, giardini);
 - provvisorie (cantieri, giostre, circhi, manifestazioni).
- 1.4 Per ogni utenza, escluse quelle domestiche, è fissato un quantitativo minimo garantito che va comunque pagato anche se non consumato alle tariffe prefissate.
- 1.5 In caso di particolare emergenza, o nel caso di esecuzione di lavori sulla rete dell'acquedotto, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di ridurre o all'occorrenza sospendere le erogazioni; nel caso non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, o per la variata istantanea qualità dell'acqua, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni, o rimborso di spese né riduzione di contratto. In situazioni di crisi idrica accertata dal Servizio Idrico Integrato potranno essere sospese le erogazione della quantità di acqua concessa nel contratto; ciò non costituisce causa di riduzione alcuna del canone fissato dal contratto.
- 1.6 La fornitura di acqua, sia nel centro urbano che in zone non ancora provviste di condutture o non adeguatamente provviste, avverrà nei luoghi ritenuti tecnicamente idonei ed alle condizioni prescritte dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato .

ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE E CONTRATTO

- 2.1 Il contratto di somministrazione dell'acqua potabile è stipulato ordinariamente con il proprietario dell'immobile o con l'utilizzatore dell'immobile stesso.
- 2.2 Ai sensi di legge, non saranno effettuate somministrazioni ed erogazioni per immobili edificati in assenza di concessione edilizia o in violazione delle leggi urbanistiche.

- 2.3 Per ottenere l'erogazione occorre presentare apposita domanda al Servizio Idrico Integrato conformemente al modulo in uso all'ufficio.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
- le proprie generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
 - l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
 - il luogo ove è richiesta la fornitura
 - l'individuazione catastale dell'immobile per cui è richiesta la fornitura;
 - dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le disposizioni che regolano il servizio;
 - in caso di prima attivazione, dichiarazione che l'immobile non è stato edificato in assenza di concessione edilizia riportando gli estremi della stessa concessione edilizia;
 - indicare i titoli di legittimazione (titolo di proprietà o contratto di locazione) .
- 2.4 L'accettazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 6 è subordinato:
- alla costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 3;
 - al versamento dell'importo di 65 (sessantacinque) Euro, non rimborsabile, a titolo di diritto di allaccio all'acquedotto comunale;
 - al versamento di un acconto pari al 75% del costo previsto per eventuali lavori di derivazione di cui all'art. 7.
- 2.5 L'acqua s'intende fornita per usi propri e per singola unità immobiliare. E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione scritta del il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, effettuare sub forniture nei confronti di terzi; l'inadempienza comporta la risoluzione del contratto a carico dell'inadempiente, fatte salve le sanzioni previste.
- 2.6 L'erogazione dell'acqua verrà sospesa a quegli utenti che non hanno un regolare contratto ad essi intestato. La riattivazione in tal caso potrà avvenire solo previa regolarizzazione contrattuale con il pagamento anche delle spese relative all'accertamento ed alla disattivazione/riattivazione della presa.
- 2.7 Il contratto è firmato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato dall'utente o dal suo procuratore ed in caso di società dal suo legale rappresentate o procuratore. Ogni onere e spesa relativa al contratto è a carico dell'utente.
- 2.8 La scadenza di ogni contratto è comunque fissata al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di stipula dello stesso e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta scritta da una delle due parti con almeno sessanta giorni di preavviso.

ART. 3 - DEPOSITI CAUZIONALI

- 3.1 La firma del contratto, **sia in caso di stipula che di voltura**, è subordinata al versamento al Comune di Bordighera **delle seguenti somme**, a titolo di deposito cauzionale infruttifero:
- per utenze civili: **€ 100,00 (cento euro)**
 - per le altre tipologie di utenza e con forniture inferiori o uguali a **500 (cinquecento) mc/anno: € 130,00 (centotrenta euro)**

- per forniture superiori a **500 (cinquecento) mc/anno**: di un importo pari all'intera fornitura richiesta (canoni di fognatura e depurazione se dovuti, e quant'altro compresi). In tale caso la costituzione della cauzione è consentita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo contenete l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della fideiussione entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune;
- **nel caso di voltura di contratti tra parenti di 1° grado: € 50,00 (cinquanta euro).**

- 3.2 Nell'ipotesi che il contraente sia stato moroso negli anni precedenti, la garanzia di cui ai punti precedenti è raddoppiata.
- 3.3 Ogni biennio, per i nuovi contratti, gli importi delle cauzioni e del diritto di allaccio verranno aggiornate in corrispondenza delle variazioni dei prezzi al consumo.
- 3.4 Le predette somme verranno rimborsate, o le fideiussioni svincolate, dopo il pagamento dell'ultima bolletta, ad accertata insussistenza di morosità, entro 30 giorni dalla cessazione dell'utenza.

ART. 4 – DISDETTA DEL CONTRATTO E SUBENTRI

- 4.1 La disdetta del contratto deve essere effettuata in forma scritta entro i termini indicati in precedenza.
- 4.2 Il titolare del contratto deve consentire al personale del Servizio Idrico Integrato l'eventuale accesso al contatore per la rilevazione dei consumi finali.
- 4.3 In mancanza di quanto sopra l'intestatario del contratto continuerà ad essere personalmente responsabile di ogni adempimento contrattuale.
- 4.4 Gli stessi obblighi valgono per gli eredi in caso di decesso del titolare del contratto.
- 4.5 Nel caso di subentro nella proprietà o nella locazione in cui è già in essere un contratto di somministrazione, il subentrante deve stipulare un nuovo contratto ai sensi del precedente art.2.

ART. 5 - EROGAZIONI STRAORDINARIE

- 5.1 Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni straordinarie (cantieri, giostre, circhi, manifestazioni) le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
 - l'utente dovrà corrispondere anticipatamente oltre alle spese conseguenti al contratto, anche le somme relative al quantitativo complessivo d'acqua richiesto;
 - la durata, da computare a mesi interi, non può essere superiore a sei mesi, nel caso di cantieri edili la durata potrà essere protratta fino alla ultimazione dei lavori previa presentazione del titolo abilitativo;

- la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non potrà essere inferiore a tre mc/giorno per durate superiori a dieci giorni, e a trenta metri cubi nel caso di durate inferiori a dieci giorni;
- eventuali maggiori consumi accertati rispetto a quelli richiesti, verranno pagati alla scadenza dell'erogazione;
- il pagamento dell'eventuale importo a conguaglio delle erogazioni straordinarie, dovrà essere effettuato nelle forme previste, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della bolletta o della fattura emessa dal Servizio Idrico Integrato; l'emissione di tale fattura avrà frequenza semestrale;
- la stipula del contratto è richiesto solo per la fornitura di acqua ai cantieri edili.

5.2 La richiesta di fornitura straordinaria può essere rigettata per ragioni di ordine tecnico individuate dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato.

5.3 Le spese di mano d'opera per la installazione di tubazioni rubinetti, contatori e quant'altro saranno a carico dei richiedenti.

ART.6 - EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO

6.1 Le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'utente. Il personale del Servizio Idrico Integrato eseguirà l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà. La valvola di derivazione verrà mantenuta sulla posizione di aperto in modo da tenere in pressione le tubazioni a valle della presa.

6.2 Le valvole di chiusura delle bocche antincendio all'interno della proprietà, saranno piombate dal personale del Servizio Idrico Integrato e solo in caso di incendio l'utente, rompendone il sigillo, potrà aprirle e servirsene con l'obbligo di dare immediato avviso al Servizio Idrico Integrato entro le 24 ore successive.

6.3 Qualora le suddette valvole venissero aperte senza preavviso per qualsiasi causa l'utente sarà passibile di una penalità calcolata, in base ad un consumo di 1000 mc. alla tariffa base in vigore.

6.4 Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Responsabile del Servizio Idrico Integrato di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni.

6.5 Il Responsabile Servizio Idrico Integrato ha in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite d'acqua sulla rete antincendio privata.

ART.7 – DERIVAZIONI D'UTENZA

7.1 Tutte le opere relative alla derivazione dell'acqua, e precisamente dalla conduttura principale sino al punto di installazione del contatore, saranno realizzate, a spese dell'utente, direttamente dal personale del Servizio Idrico Integrato con materiale fornito dal medesimo e resteranno di proprietà del Comune. A lavori ultimati il Servizio provvederà ad emettere, sulla base delle effettive prestazioni e dei materiali impiegati, la relativa fattura dovrà essere

pagata dall'utente entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; in caso di inadempienza verranno addebitati gli interessi legali al tasso ufficiale in vigore e di mora nella misura non inferiore al 6% annuo; gli interessi verranno applicati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine sopra citato. .

- 7.2 Spetta al Responsabile del Servizio Idrico Integrato determinare, all'atto della concessione della presa, il diametro della medesima e del/i contatori in relazione al consumo richiesto e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del/i contatori; in particolare i contatori verranno collocati all'esterno delle abitazioni, in apposita nicchia, in prossimità del limite di proprietà.
- 7.3 Nello stabilire le dimensioni delle opere di presa e delle diramazioni degli utenti privati ed in previsione di futuri ampliamenti, potrà adottarsi un tubo di capacità superiore al bisogno dell'utente stesso, dal quale il Responsabile del Servizio Idrico Integrato potrà concedere ad altri utenti nuove diramazioni. In tali casi la maggiore spesa sarà sostenuta dal Comune il quale potrà rivalersene proporzionalmente in confronto degli ulteriori nuovi utenti.
- 7.4 Le autorizzazioni ed i relativi canoni annuali per la posa delle tubazioni di derivazione su strade Statali, Provinciali, proprietà private, sono a carico del/i relativi utenti.
- 7.5 Ogni stabile verrà servito da una sola presa ancorché siano installati diversi contatori.
- 7.6 E' vietato in modo assoluto a chiunque di effettuare lavori diretti o indiretti sulle tubazioni e dispositivi di proprietà del Comune.
- 7.7 E' altresì vietata, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile del Servizio Idrico Integrato, l'aspirazione diretta dalle reti principali con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'utente, si approvvigionerà tramite vasca con saracinesca galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe da detta vasca; la saracinesca galleggiante andrà posizionata sopra lo scarico di troppo pieno.
- 7.8 L'utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alla tubazione pubblica anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, ecc.).
- 7.9 La manutenzione per normale logorio, sia pure per danni derivanti da forza maggiore, delle derivazioni d'utenza dal collettore principale al contatore, sarà eseguita dal personale del Servizio Idrico Integrato o da altro personale dallo stesso delegato, resterà a carico del Servizio Idrico Integrato nella parte che interessa il suolo pubblico mentre resterà a carico dell'utente negli altri tratti. A lavori ultimati il Servizio Idrico Integrato provvederà ad emettere la relativa fattura che dovrà essere pagata dall'utente entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; in caso di inadempienza verranno addebitati gli interessi di cui al comma 7.1.

- 7.10 Ove il contatore sia installato all'interno della proprietà privata l'utente è obbligato a riposizionarlo a proprie spese all'esterno della proprietà, in luogo accessibile al personale del Servizio Idrico Integrato addetto al controllo e alle verifiche, entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte del Responsabile del Servizio Idrico Integrato.
In caso di inadempimento il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, previa comunicazione sospenderà l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali.
- 7.11 In ogni caso sono a carico del Comune solo le spese per i ripristini del suolo pubblico.

ART.8 – IL CONTATORE

- 8.1 Il personale del Servizio Idrico Integrato fornirà ed installerà anche il contatore che rimarrà sempre di proprietà del Comune. L'apparecchio di misurazione ed il "rubinetto a cappuccio", al momento della loro installazione, verranno piombati ed è rigorosamente vietato all'utente manometterli.
- 8.2 Il contatore sarà esclusivamente dato a nolo ed il relativo importo sarà inserito in bolletta unitamente alle altre voci di costo (importo acqua, fogna, depuratore ecc.).
- 8.3 L'eventuale sostituzione del contatore per manutenzione ordinaria, viene fatta a cura del personale del Servizio Idrico Integrato con spese a carico del Comune. Qualora la necessità di sostituzione del contatore derivi da guasti derivanti da abuso o da incuria, le spese saranno a carico dell'utente.
- 8.4 I nuovi contatori installati saranno del tipo a lettura diretta e risponderanno alle direttive della Comunità Economica Europea in materia.
- 8.5 L'utente è responsabile della salvaguardia e della buona conservazione del predetto contatore e, in caso di guasto, dovrà darne immediato avviso al Responsabile del Servizio Idrico Integrato. Qualora si dovessero verificare manomissioni abusive il Responsabile del Servizio Idrico Integrato applicherà le penali previste dal presente regolamento ed in caso di recidiva potrà ordinare la chiusura immediata dell'acqua con denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- 8.6 L'utente potrà chiedere in qualsiasi momento la verifica del contatore. Le spese per la verifica saranno poste a suo carico quando le indicazioni del medesimo, nelle condizioni di prova, risultino errate di una percentuale superiore al (+)(-) 5% (più o meno cinque per cento). Qualora l'errore di misura supera la tolleranza del + 5%, il Servizio Idrico Integrato provvederà ad installare un nuovo contatore e a rimborsare, l'eccedenza dell'errore di misurazione sull'ultima bolletta emessa. Nel caso in cui l'errore di misurazione risultasse in danno del Comune con tolleranza superiore al - 5%, all'utente verranno addebitate oltre alle predette spese di verifica anche il conguaglio dell'ultima bolletta.

- 8.7 Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il conteggio del consumo si farà in base al consumo più elevato fra quelli dei precedenti cinque periodi dello stesso periodo precedente o, in mancanza, in base alla dotazione idrica giornaliera. Nel caso in cui il mancato funzionamento sia addebitabile all'utente, trovano altresì applicazione le sanzioni previste.
- 8.8. Sarà a carico dell'utente la spesa per ogni visita che in seguito a sua richiesta fosse stata fatta dagli incaricati del Servizio Idrico Integrato per la verifica degli impianti, contatori ecc. qualora le eventuali anomalie presenti non risultino imputabili al Servizio Idrico Integrato .

ART.9 EROGAZIONE MINIMA CONTRATTUALE

- 9.1 Il Servizio Idrico Integrato, fatti salvi i casi di cui al comma 5 dell'art.1, fornisce l'acqua a contatore con le seguenti dotazioni minime:
- per uso commerciale: **182 mc/anno;**
 - per uso irriguo (giardini o attività non produttive): **182 mc/anno**
 - per uso irriguo (attività produttiva): **182 mc/anno;**
 - per cantine non abitate e non aperte al pubblico: 182 mc/anno;
- I predetti quantitativi minimi da pagare anche se non consumati, saranno addebitati in base alle tariffe approvate ai sensi di legge.
- 9.2 Le eventuali richieste di aumento dei predetti valori, ammesse solo per utenze di tipo non domestico, **su richiesta scritta degli interessati, e per multipli interi di 182 mc/anno**, dovranno essere inoltrate entro il **15 dicembre** e decorreranno **dal 1° gennaio** dell'anno successivo.
L'eventuale riduzione ai valori di cui al punto 9.1, potrà avvenire solo su richiesta scritta dell'utente con gli stessi tempi e decorrenze sopra indicati.
- 9.3 L'erogazione dell'acqua sarà effettuata nei limiti, della pressione di esercizio degli impianti dell'acquedotto determinata dalla quota fondo dei serbatoi di carico dedotta la normale perdita di carico, garantendo un valore minimo di 5 metri di colonna d'acqua; l'utente potrà, a propria cura e spese, installare un impianto di sopraelevazione della pressione con le modalità indicate al precedente art.7 comma 7.
- 9.4 Le contestazioni in merito a pressione qualità e quantità dell'acqua, avranno come punto di misura e controllo il punto di derivazione di proprietà del Servizio Idrico Integrato a monte del contatore.

ART.10 - LETTURA DEI CONTATORI

- 10.1 La lettura dei contatori verrà effettuata almeno con periodicità semestrale; per le utenze irrigue e per gli stabilimenti balneari senza alcuna attività complementare, potrà essere disposta una sola lettura annuale.
- 10.2 Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato ha la facoltà di far eseguire letture supplementari, quando lo ritenga opportuno, a sua discrezione.

- 10.3 Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale incaricato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato.
- 10.4 Nel caso in cui il personale incaricato non possa effettuare la lettura del contatore per assenza dell'utente, il medesimo, sotto la propria responsabilità, potrà effettuare l'autolettura del contatore e trasmetterla al Servizio Idrico Integrato. L'indicazione del contatore dovrà essere riportata, unitamente agli altri dati identificativi dell'utenza, sull'apposita cartolina che gli sarà lasciata dal personale preposto durante i periodi di lettura; l'utente dovrà quindi provvedere ad inoltrarla al Servizio Idrico Integrato entro e non oltre i successivi sette giorni.
- 10.5 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura del contatore in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione stessa verrà effettuata sulla base del minimo contrattuale, salvo conguagli. Eventuali reclami in merito ai consumi fatturati saranno da inoltrare, pena la decadenza di ogni possibilità di rivalsa, entro quindici giorni **dalla data di scadenza** della bolletta.

ART.11 BOLLETTAZIONE - PAGAMENTO BOLLETTE

- 11.1 I consumi, unitamente alle altri costi a carico dell'utente, saranno addebitati in bolletta, con il metodo PRO-DIE, alle tariffe stabilite dalle normative in vigore.
- 11.2 Le bollette verranno recapitate nel luogo di fornitura o altro indirizzo indicato dall'utente e dovranno essere pagate integralmente tramite l'unito bollettino di conto corrente postale entro i termini riportati sulle bollette stesse. In ogni caso tra il ricevimento della bolletta ed il termine ultimo di pagamento non potranno essere indicati meno di quindici giorni; le spese di spedizione della bolletta restano a carico dell'utente.
- 11.3 L'utente potrà anche effettuare il pagamento, entro gli stessi termini, avvalendosi della domiciliazione bancaria.
- 11.4 I pagamenti effettuati oltre detti termini saranno soggetti all'applicazione:
- degli interessi legali al tasso ufficiale di sconto o equivalente, per ritardi fino a 30 giorni;
- degli interessi di mora in ragione del 6% per ulteriori ritardi.

ART.12 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE - MODALITA' DI DISTACCO

- 12.1 Alla scadenza del termine stabilito per il pagamento della bolletta e/o fattura, verrà inviata all'utente moroso una lettera raccomandata di sollecito che indicherà, senza pregiudizio per l'applicazione degli interessi di cui all'art.11, un nuovo termine di scadenza non superiore a 20 (venti) giorni.
- 12.2 Se, trascorso tale nuovo termine, qualora l'utente non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria situazione debitoria, maggiorata degli interessi, delle spese Amministrative, forfetariamente stabilite in 10 (dieci) Euro, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono.

- 12.3 L'erogazione potrà essere ripristinata solo ad avvenuta estinzione del debito maggiorato delle somme accessorie sopra indicate e delle spese tecniche di riattivazione della presa fissate forfetariamente in 50 (cinquanta) Euro; la riattivazione avverrà entro due giorni lavorativi successivi al pagamento della somma sopra citata. Nel caso contrario di persistenza della morosità il Responsabile del Servizio Idrico Integrato provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese conseguenti.
- 12.4 Durante il periodo di sospensione di cui ai commi precedenti, la stipula di un nuovo contratto di somministrazione per la stessa utenza è ammessa soltanto per chi presenta al Servizio Idrico Integrato un valido titolo di godimento della relativa unità immobiliare, di data successiva all'inizio della sospensione.
- 12.5 L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudica la facoltà del Responsabile del Servizio Idrico Integrato di ricorrere, in qualsiasi momento, al recupero coattivo del suo credito e relativi accessori nei confronti dell'utente inadempiente.

ART.13 IMPIANTI DI UTENZA

- 13.1 L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi negli interni degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente il quale può avvalersi di persone o ditte di propria fiducia che dovranno provvedere a rilasciargli la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle norme in vigore.
- 13.2 Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato ha la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.
- 13.3 Eventuali danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua dalle condutture nella proprietà privata sono a carico dell'utente come è a suo carico ogni manutenzione della medesima.
- 13.4 Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato può richiedere il collaudo dell'impianto in proprietà privata in special modo quando il contatore viene installato all'interno dei fabbricati.
- 13.5 Nelle erogazioni ordinarie l'utente deve rispettare le seguenti disposizioni:
- la condotta a valle del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto, un rubinetto di scarico ed una valvola di non ritorno collocati dopo il contatore ed alla minore distanza possibile da esso;
 - è vietato il collegamento diretto delle condutture d'acqua con condotti di fognatura e con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori di acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta;
 - le apparecchiature per il trattamento dell'acqua dovranno essere dotate di valvola di non ritorno ispezionabile dal personale del Servizio Idrico Integrato;

- è vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche;
- è vietata ogni derivazione a monte del contatore: il Responsabile del Servizio Idrico Integrato perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali derivazioni.

13.6 L'utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione e dai guasti il contatore e gli altri apparecchi, dovrà porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua: il Servizio Idrico Integrato non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati: l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione d'acqua.

ART.14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTI DI UTENZA

- 14.1 Il personale del Servizio Idrico Integrato dovrà avere sempre libero accesso al contatore ed agli impianti.
- 14.2 Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato può in ogni tempo, a mezzo del suo personale, ispezioni e verifiche dei contatori e degli impianti interni per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.
- 14.3 In caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato potrà sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
- 14.4 Per i controlli effettuati su richiesta dell'utente, al fine di accertare eventuali disfunzioni nella erogazione dell'acqua o nella bollettazione, l'utente stesso è tenuto a corrispondere al Comune di Bordighera il costo del sopralluogo che verrà comunicato e quantificato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato, qualora dalla verifica effettuata non risultasse alcuna anomalia. Il pagamento della predetta somma potrà avvenire a mezzo di bollettino di conto corrente postale o con addebito sulla prima bolletta successiva alla verifica.

ART.15 – SANZIONI

15.1 Senza pregiudizio per il Comune di:

- pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti;
- avviare l'azione penale nei casi ne ricorrano gli estremi;
- risolvere il contratto in danno del trasgressore;

chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate o rimuova il sigillo apposto al contatore dal personale del Servizio Idrico Integrato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 (millecinquecento euro) a € 6.000,00 (seimila euro). Nei casi di particolare tenuità la sanzione e' ridotta ad un quinto;

per cui i predetti limiti diventano € 300,00 (trecento euro) ed € 1.200,00 (milleduecento euro).

15.2 Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute in ordinanze e/o diffide del Dirigente del Settore Tecnico o del Funzionario Delegato, ovvero a disposizioni contenute nel presente regolamento per il quale non è prevista specifica sanzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque euro) a € 500,00 (cinquecento euro), salvo diversa disposizione di legge.

ART.16 – TARIFFE

16.1 Le tariffe saranno determinate e ed approvate ai sensi delle norme in vigore.

16.2 Sono inoltre a carico dell'utente tutti gli oneri disposti dalle norme vigenti e comunque inerenti o collegati al contratto di somministrazione dell'acqua.

ART.17 – NORME TRANSITORIE

17.1 Il quantitativo minimo garantito di cui all'articolo 1 comma 4, verrà mantenuto fino al subentro di eventuali Direttive Nazionali in materia che ne dispongono l'annullamento.

ART.18 – CONTROVERSIE

18.1 In caso di controversie in ordine all'applicazione del presente Regolamento il foro competente è quello di Sanremo.

ART.19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Il presente Regolamento:

- verrà costantemente esposto presso l'Ufficio del Servizio Idrico Integrato e sul sito internet del Comune a libera visione del pubblico;
- verrà fornito in copia gratuitamente e senza particolari formalità a chi ne abbia interesse, secondo la normativa vigente in materia di diritto di accesso;
- verrà richiamato quale parte integrante dei contratti di somministrazione o di fornitura.

19.2 A tutela dell'utenza, il Consiglio Comunale adotta la Carta dei Servizi secondo le norme in vigore.